

**REGOLAMENTO (CEE) N. 812/93 DELLA COMMISSIONE****del 2 aprile 1993****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3868/92 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 774/93 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3868/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 69,397 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 28.